

ORIGINALE

COMUNE DI ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **26**

23/10/2012

Oggetto: **Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.**

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di ottobre alle ore 17 e minuti 00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAMONE MASSIMO	x	
2	BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE	x	
3	CERISEY FERRUCCIO	x	
4	MARJOLET SERGIO	x	
5	GERBORE MICHEL	x	
6	CHAPPUIS DENISE	x	
7	COLLOMB MONICA ALFONSINA	x	
8	MACORI PAOLO	x	
9	POMAT MURIEL	x	
10	CERISE CARLO	x	
11	DEFFEYES CARLO	x	
12	BRACCO CRISTINA		x
13	GODIOZ AURELIA	x	
	TOTALE	12	01

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 20 dicembre 2001;

Visto l'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'articolo 4 del D.L. 16/2012, istitutivo in forma sperimentale, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

Viste le disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato articolo 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'articolo 4 del D.L. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'articolo 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Visto inoltre l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'articolo 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

Rilevato che, al fine di concedere un ulteriore tempo supplementare ai Comuni per l'adozione di decisioni condizionate dalla necessità di verificare i dati effettivi del gettito ricavato dalla nuova imposta, il comma 12bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 è stato modificato in sede di conversione del D.L. 16/2012, prevedendo che *"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*;

Rilevato che l'introduzione di tale disposizione si era resa necessaria nel momento in cui il Legislatore aveva inteso accordare ai Comuni, a causa dell'incertezza sulle modalità applicative dell'imposta e sui dati di gettito, la possibilità di approvare o modificare aliquote e regolamento della nuova imposta a termini di adozione del bilancio preventivo già scaduti, in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni generali vigenti in materia, le quali stabiliscono (art. 1, comma 169 legge 296/2006) che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il*

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento» e che (art. 172, comma 1, lettera e) d.lgs. 267/2000) al bilancio di previsione devono essere allegati «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi».

Rilevato che, a fronte di tali disposizioni, appare chiaro che il generale rinvio al 31 ottobre del termine per l'approvazione del bilancio preventivo ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il Legislatore a prevedere una specifica deroga ai termini di approvazione del regolamento e delle aliquote dell'imposta municipale propria ed ha ricondotto anche l'approvazione della disciplina di tale imposta nell'alveo generale dei termini di approvazione dei bilanci;

Rilevato quindi che la data del 30 settembre 2012, prevista dall'articolo 13, comma 12bis del Decreto Monti, non costituisce più il termine ultimo per l'approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria e per la definizione/variazione delle aliquote del tributo, in quanto tali atti potranno essere approvati entro il termine generale del 31 ottobre;

Tenuto conto altresì, che l'articolo 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10.12.2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18.05.2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato in qualità di regolamento tipo dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione n. 48 del 18 settembre 2012 e successivamente adattato alle esigenze del Comune, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;
4. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione e del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla